

11698-57

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. 14.652/01
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA

Irpef - ufficiale giudiziario
- indennità di trasferta -
tassabilità.

composta dai sigg.ri magistrati:

- dott. Enrico ALTIERI presidente
- dott. Michele D'ALONZO consigliere
- dott. Vittorio ZANICHELLI consigliere
- dott. Aurelio CAPPABIANCA consigliere rel.
- dott. Giuseppe NAPOLETANO consigliere

R.G.N. 14.652/01

Cron. M698

Rep.

Ud. 4.4.2007

ha pronunciato la seguente:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 76964

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

1060
87

- ricorrente -

contro

S. G. [redacted], elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci n. 36, presso lo studio dall'avv. Maurizio Calò, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione



tributaria regionale del Piemonte, sez. XXII, n. 8 del
10 aprile 2000.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4.4.2007 dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui
all'art. 377, ultimo comma, c.p.c.;

udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore
generale dott. Giacomo Caliendo, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi, Gi [redacted] S [redacted] impugnò gli
avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio aveva
recuperato a tassazione, per gli anni dal 1990 al 1993,
le ritenute di acconto che l'intimato, dirigente
U.N.E.P. di Torino, avrebbe dovuto versare, in qualità
di *sostituto d'imposta*, sugli importi percepiti dai
sostituiti, ufficiali giudiziari appartenenti al
predetto ufficio, a titolo d'indennità di trasferta
prevista dall'art. 133 d.p.r. 1229/1959.

L'adita commissione provinciale, riuniti i ricorsi,
li accolse limitatamente alle sanzioni irrogate, ma, in
accoglimento dell'appello del S [redacted], la sentenza fu
riformata dalla commissione regionale. Questa, ritenuta
l'indennità di trasferta prevista in favore degli

Allen



ufficiali giudiziari non assoggettabile a tassazione, annullò integralmente gli accertamenti impugnati, per difetto di presupposto impositivo.

Avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 48 d.p.r. 917/1986, 133 e 142 d.p.r. 1229/1959 nonché motivazione contraddittoria e insufficiente su punto decisivo della controversia. Ha, in particolare, sostenuto che l'indennità in oggetto - non configurando rimborso spese, ma presentando natura contributiva - è assoggettata a tassazione.

Il S^e [redacted] ha resistito con controricorso. In particolare ha dedotto: l'intervenuta sanatoria, ai sensi dell'art. 35 l. 342/2000, della violazione contestata in relazione all'anno 1993; l'illegittimità costituzionale di detta disposizione nella parte in cui ha escluso la possibilità di sanare la violazione relativamente agli anni anteriori al 1993; la non assoggettabilità a tassazione dell'indennità in oggetto.

Prodotta dal S^e [redacted] documentazione relativa ad invocato condono ex art. 35 l. 342/2000, l'Amministrazione finanziaria ne ha evidenziato l'inidoneità a determinare l'estinzione del giudizio,

Acu



trattandosi di documentazione relativa ad istanza di condono proposta dal S. [redacted] quale contribuente e non quale sostituto d'imposta, e, peraltro, attesa la mancata previsione di sanatoria per le annualità precedenti al 1993 e, comunque, per le violazioni del sostituto d'imposta.

Motivi della decisione

Secondo il consolidato orientamento di questa corte (cfr. Cass. 16493/06, 11724/04, 5078/04 15921/01, 6293/00) condiviso dal collegio, in tema di redditi di lavoro dipendente, l'indennità di trasferta, prevista dall'art. 133 d.p.r. 1229/1959 a favore dell'ufficiale giudiziario per atti compiuti fuori dell'edificio in cui l'ufficio ha sede, avendo natura retributiva, deve essere assoggettata ad irpef, ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.p.r. 917/1986 (prima delle modifiche apportate dall'art. 3 del d.lgs. 314/1997) nei termini seguenti: a) per la parte eccedente l. 90.000 al giorno al netto delle spese di viaggio, per le trasferte fuori del territorio comunale; b) integralmente al netto delle spese di trasporto risultanti da documenti rilasciati dal vettore, per le trasferte nell'ambito del territorio medesimo.

In particolare, questa corte ha già avuto modo di affermare che la tassa del dieci per cento dovuta dagli

Acu



ufficiali giudiziari sull'indennità di trasferta, ai sensi dell'art 154, comma 1, del citato d.p.r. 1229/1959 (come sostituito dall'art 10 l. 14/1991), integra - come risulta dalle modalità della sua corresponsione, tipiche dell'imposizione indiretta - una vera e propria tassa su singoli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario e non già un'imposta diretta (a titolo di acconto ai fini dell'irpef), senza che possa rilevare, in contrario, la qualificazione di acconto data a detta tassa dall'art. 35 l. 342/2000 (che non ha natura interpretativa e va inteso nel quadro delle sue finalità di definizione agevolata delle posizioni tributarie pendenti) e senza che, d'altra parte, sia configurabile alcuna violazione del divieto di doppia imposizione né del principio di capacità contributiva di cui all'art 53 Cost..

Ha, infine, puntualizzato, con riferimento alla delimitazione dell'ambito di applicazione del condono disposto dall'art. 35 l. 342/2000, che rientra certamente nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore la definizione dei limiti temporali dei provvedimenti di condono (cfr., in particolare, Cass. 5078/04).

Alla stregua delle considerazioni che precedono - ed attesa l'irrilevanza ai fini della presente

